



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Milano

*Regolamento per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante dei
circhi equestri e dei parchi divertimento*

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 15 in data 26.02.2009

IL SINDACO
(Poletti Adriano)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mendicino dr. Giuseppe)

LEGENDA

Art. 1	Disposizioni generali	3
Art. 2	Destinazione delle aree	3
Art. 3	Installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi di attrazioni	3
Art. 4	Concessione delle aree	4
Art. 5	Aree comunali destinate per attività circense e spettacoli viaggianti	4
Art. 6	Divieto temporaneo di esercizio di spettacoli viaggianti	4
Art. 7	Domanda di concessione	5
Art. 8	Esame delle domande	6
Art. 9	Rinunce	6
Art. 10	Sostituzioni e cambi	7
Art. 11	Subentri	7
Art. 12	Attività complementari	7
Art. 13	Orario di attività	8
Art. 14	Inizio attività	8
Art. 15	Tasse (TOSAP E TARSU)	8
Art. 16	Durata della concessione dell'area comunale	8
Art. 17	Aree private	9
Art. 18	Norme comportamentali	9
Art. 19	Responsabilità civile	9
Art. 20	Sanzioni	10

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente regolamento, ai sensi dell'art.9 L.18 marzo 1968, n. 337 e sue norme di attuazione, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole e/ o complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimenti permanenti, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto.

Sono denominati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ad esclusione degli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento, come stabilito dall'art. 2 della Legge 18/03/1968 n. 337.

Art. 2 Destinazione delle aree

L'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento deve essere effettuata sulle aree comunali disponibili a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della L. 337/68 e individuate da apposita Delibera della Giunta Comunale .

Per ogni area individuata saranno indicati il numero massimo delle attrazioni ammesse contemporaneamente.

Art. 3 Installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi di attrazioni

Per le singole concessioni o per i piccoli complessi non costituenti parchi di divertimento valgono le norme fissate dal presente regolamento.

Vengono considerati "piccoli complessi" un massimo di due medie ~~misure~~ o quattro piccole attrazioni di spettacolo viaggiante.

Non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli, ecc..

Per le manifestazioni di artisti ambulanti senza attrezzatura o comunque per quelle in cui assume particolare rilevanza la prestazione personale deve essere richiesta, almeno 10 giorni prima, la concessione del suolo pubblico e la regolare autorizzazione amministrativa per la realizzazione dell'iniziativa presentando specifica domanda in bollo.

Art. 4 Concessione delle aree

La concessione delle aree di proprietà comunale per l'installazione delle attività di cui all'art 2, è rilasciata dallo Sportello Unico ai richiedenti titolari di autorizzazioni all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o atti deliberativi vigenti.

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, parco divertimento, ecc.. che rimane disciplinata dall'art. 69 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione e della L. del 18 marzo 1968 n. 337.

Art. 5 Aree comunali destinate per attività circense e spettacoli viaggianti

L'area comunale che può essere destinata per brevi periodi di tempo ad attività circense è localizzata in Via Archimede angolo via De Capitanei.

L'area di cui al comma precedente potrà essere individuata in altro luogo all'interno del territorio del Comune di Agrate Brianza, previo parere da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'area comunale per le installazioni di giostre o spettacoli viaggianti è individuata in Via Archimede angolo Via De Capitanei e può essere anche localizzata nel parco Aldo Moro o nel Parco Manzoni previo parere da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Divieto temporaneo di esercizio di spettacoli circensi e di spettacoli viaggianti

L'installazione di un circo su di un' area comunale potrà essere autorizzata purché siano decorsi almeno 4 (quattro) mesi dall'ultimo spettacolo circense autorizzato sulla medesima area.

L'esercente che svolge l'attività di spettacolo viaggiante non potrà richiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico qualora non siano trascorsi almeno 3 (tre) mesi dall'ultima occupazione.

Art. 7 Domanda di concessione

I titolari delle attività circensi e/o degli spettacoli viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni nel territorio comunale devono rivolgere istanza di concessione dell'area, in bollo, al Funzionario Responsabile del Settore competente del Comune di Agrate Brianza, almeno 60 giorni prima del periodo nel quale essi intendono richiedere di esercitare l'attività.

Le domande dovranno contenere:

- a - Generalità del richiedente, residenza, domicilio, codice fiscale e partita IVA;
- b - Indicazione del tipo di attrazione che si intende installare, le relative misure comprendenti le dimensioni dell'ingombro massimo esterno dell'attrazione stessa:
pedane, cassa, oggetti frontali e laterali, eventuale spazi da transennare;
- c - il periodo di effettiva presenza nell'area comunale e i giorni degli spettacoli;
- d - numero, targhe e dimensioni dei carri-abitazione e dei mezzi di carico a seguito;
- f - nel caso di prima richiesta o modifica della struttura precedente, il richiedente dovrà allegare una fotografia dell'attrazione;
- g - dichiarazione attestante l'eventuale requisito di NOVITA' dell'attrazione (nel caso di prima richiesta o di modifica dell'attrazione in precedenza utilizzata);
- h - nel caso di giochi a premi dovrà essere espressamente specificato il tipo di gioco;
- i - iscrizione al Registro delle imprese;
- l - la quietanza d'avvenuto pagamento del premio della polizza assicurativa di responsabilità civile relativamente all'attrazione presente nel parco.

Alla domanda dovrà essere allegato:

1. fotocopia della licenza a gestire l'attrazione;
2. documentazione tecnica delle strutture e degli impianti elettrici;

La Domanda di concessione dovrà essere prodotta in duplice copia con i relativi allegati, per l'inoltro alla Commissione Provinciale di Vigilanza, nel caso di circhi sopra i 200 posti a sedere, parchi di divertimento permanenti e per gli spettacoli con auto e moto.

Il tipo di attività spettacolare deve essere indicato nell'elenco dell'attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n.337 approvata ed integrata con vari decreti del ministero del turismo dal 23/04/1969 e successivi (ultimo 07/11/2007).

In caso di denominazione non conforme del tipo di attività dall'elenco suddetto o di dichiarazione difforme la domanda non potrà essere accolta..

Art. 8 Esame delle domande

Le domande per spettacoli viaggianti sono sottoposte all'esame dell'ufficio SUAP il quale esprime parere sulla assegnazione compilando apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a. anzianità di frequenza nel territorio comunale con la medesima attrazione riferita all'ultimo quadriennio per ogni anno punti 10
- b. anzianità di iscrizione al registro imprese per l'attività dello spettacolo viaggiante per ogni anno punti 2

In caso di parità di punteggio sarà data preferenza all'esercente con maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività espletata nel settore dello spettacolo viaggiante.

In caso di ulteriore parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la data di arrivo della domanda di partecipazione risultante dal protocollo generale del Comune.

Sarà redatta una graduatoria di riserva che verrà utilizzata nell'eventualità di posti rimasti liberi per rinuncia alla concessione del posteggio o per altra causa.

Art. 9 Rinunce

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione all'Ufficio SUAP, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria..

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perderà , per il primo anno, 10 punti del punteggio di cui al punto a) dell'art. 8.

Qualora la mancata partecipazione di cui sopra si ripeta per due manifestazioni consecutive l'esercente perderà il punteggio totale di cui al punto a) dell'art. 8.

Art. 10 Sostituzioni e cambi.

Per sostituzione s'intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente mentre per cambio s'intende il variare completamente la tipologia di attrazione.

Le sostituzioni o il cambio di cui al comma precedente saranno possibili solo nel caso in cui non si pregiudichi la partecipazione di operatori abituali.

Art. 11 Subentri.

In caso di decesso del titolare dell'attrazione il punteggio acquisito ai sensi della lettera a) art. 8 sarà mantenuto nel caso in cui un convivente dello stesso nucleo familiare subentri nell'esercizio dell'attività.

Nel caso di trasferimento d'azienda o di cessione di ramo d'azienda sarà riconosciuta al subentrante, purchè munito di autorizzazione comunale, l'anzianità di frequenza (lettera a – art. 8) maturata a nome dell'azienda stessa.

Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.

Art. 12 Attività complementari

Sono considerate attività complementari agli spettacoli viaggianti i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", "pop-corn" e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito degli spettacoli viaggianti.

La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni a giudizio insindacabile dell'Ente Comune.

I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copia dell'autorizzazione comunale per l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione e della relativa autorizzazione sanitaria attestante la loro attività.

Art. 13 Orario di attività

L'orario minimo obbligatorio delle attrazioni, nei giorni Feriali e Festivi è così stabilito:

- Dalle ore 16,00 alle ore 19,00
- Dalle ore 21,00 alle ore 23,00

e con la cessata attività alle ore 24,00.

Le attrazioni durante l'orario di apertura del parco dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate.

Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata ai giochi ed attrazioni.

Art.14 Inizio attività

L'attività di spettacolo viaggiante potrà iniziare successivamente la presentazione dell'autocertificazione del corretto montaggio dell'attrazione e il ritiro dell'autorizzazione Comunale.

Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento delle tasse di cui al successivo art. 15.

Art. 15 Tasse (TOSAP E TARSU)

La tassa di occupazione del suolo pubblico e la tassa relativa ai rifiuti sono dovute ai sensi dei vigenti regolamenti in materia, per l'intero arco temporale comprensivo delle fasi di allestimento e di sgombero delle strutture.

Art. 16 Durata della concessione dell'area comunale

Il periodo massimo di concessione dell'area comunale è previsto in giorni 30 continuativi con esclusione delle operazioni di montaggio, (per una durata massima di 48 ore), e di smontaggio per (una durata massima di 48 ore). Le imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante devono rispettare il termine iniziale e finale della concessione dell'area.

E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area in caso di abuso da parte del titolare, nonché per motivi di Pubblica Sicurezza o di ordine pubblico.

Allo scadere del termine indicato nell'autorizzazione il titolare ha l'obbligo di lasciare l'area occupata completamente pulita.

Art.17 Aree private

L'utilizzo di aree private per l'installazione delle attrazioni degli spettacoli viaggianti è subordinato alle norme del presente Regolamento con l'esclusione di quelle inerenti l'autorizzazione per l'utilizzo del suolo e le relative tasse (TARSU e TOSAP).

Art. 18 Norme comportamentali

I titolari delle attrazioni sono tenuti:

- ad ottemperare alle disposizioni date dall'autorità per la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
- a non iniziare o protrarre l'attività nelle ore e nei tempi non autorizzati;
- ad non installare attrazioni non corrispondenti per tipo ed ingombro con quelle effettivamente autorizzate;
- ad ottemperare scrupolosamente alle norme riguardanti la limitazione dei rumori e suoni molesti;
- a mantenere in condizioni di decoro e di efficienza la propria attrazione;
- a non offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, fatta esclusione per i pesci di piccola taglia.

Art. 19 – Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Art. 20 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 666 del Codice Penale chiunque, senza licenza dell'autorità competente, in luogo pubblico chiuso o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi natura è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1549. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.

Per le altre violazioni alle norme del nominato T.U.L.P.S. si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 480/94 e successive modificazioni.

Le violazioni relative alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico sono punite ai sensi dell'art. 10 della legge quadro sull'inquinamento acustico 22.10.95 n. 447, in quanto compatibili.

Le violazioni alle disposizioni di Regolamenti Comunali saranno assoggettate alle sanzioni previste dai rispettivi regolamenti.